



Municipalità 8

Piscinola-Marianella, Scampia.

Chiaiano

Direzione

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 10 GENNAIO 2021

OGGETTO: Parziale rettifica dell'Ordinanza n.1 del 10/01/2020 per l'istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo di urgenza, per dissesto di un muro in via Mandracchio e per dissesto fognario in Piazzetta Guantai.

IL DIRETTORE

Vista la nota PG/2021/17197 del Servizio Protezione Civile con la quale è stata richiesta una modifica della disciplina viabilistica nelle more della risoluzione del dissesto del collettore fognario posto tra via Guantai ad Orsolone e Piazzetta Guantai;

Considerato che per garantire l'accessibilità di contrada Nazareth è necessario istituire lungo via Nazareth ai Guantai il doppio senso di circolazione;

Considerato che a causa di un dissesto ad un muro di sostegno in via Mandracchio si è reso necessario la chiusura al traffico della medesima strada e l'istituzione di un senso unico alternato in via Camillo Guerra

Considerato che con Ordinanza n.1 del 10/01/2020 si è provveduto all'istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo di urgenza, per dissesto di un muro in via Mandracchio e per dissesto fognario in Piazzetta Guantai prevedendo il divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t

Vista la necessità di garantire il servizio di trasporto pubblico nella zona si ritiene opportuno consentire il transito di veicoli del trasporto pubblico di ridotte dimensioni

Ritenuto che, per i motivi esposti, si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.

Visti il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento di esecuzione d.P.R. 495/1992 e il d.lgs. 267/2000.

Letta la circolare del Vice direttore generale – Area tecnica PG/2014/291749 dell'8 aprile 2014.

O R D I N A

Di rettificare l'Ordinanza n.1 del 10/01/2020 prevedendo dalla *data odierna e fino al completamento dei lavori di ripristino della rete fognaria a cura di ABC Napoli in via Guantai ad Orsolona*:

- la revoca del senso unico via Nazareth ai Guantai;
- l'istituzione di un senso unico alternato in via Nazareth ai Guantai fino al civico 5/a con precedenza per i veicoli provenienti da via Camillo Guerra;
- divieto di sosta su ambo i lati di via Nazareth ai Guantai;
- limite di velocità di 30 km/h lungo via Nazareth ai Guantai;
- divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3,5 t, fatta eccezione per autobus tipologia corto (lunghezza max 8,00m) del trasporto pubblico locale (segnaletica da apporre a partire da via Marano Pianura);
- istituzione fermata provvisoria del trasporto pubblico locale in Piazzetta Guantai altezza palo luce 179018
- istituzione fermata provvisoria del trasporto pubblico locale in via Camillo Guerra palo luce 179117

Istituire dalla data odierna e fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno in via Mandracchio, 54:

- divieto di transito nel tratto di via vicinale Piscinelle - via Mandracchio a Nazareth interessato al dissesto;

- senso unico alternato regolato da semaforo in via Camillo Guerra, da largo Decina a Piazzetta Guantai

Tutte le ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente ordinanza sono da ritenersi sospese. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dall'installazione, a cura della ABC NAPOLI e della ANM spa della opportuna segnaletica verticale.

Il Servizio autonomo Polizia locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento e ogni altro accorgimento di carattere contingente che ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale.

Il Servizio autonomo Polizia locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri agenti della Forza pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 285/1992, per la esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

Le firme in formato digitale sono state apportate sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.